

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale.....Membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 13 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente ha inoltrato reclamo scritto con e.mail del 26/11/2009, con la quale lamentava la mancata fruibilità del servizio bancomat e sollecitava l'invio della relativa carta.

Il cliente riferiva di aver aperto un conto corrente telematico il 13/10/2009 e di avervi depositato € 5 mila.

In data 29/11/2009 la Banca ha spiegato, nel riscontro al reclamo del cliente, le motivazioni per cui non era stato possibile accogliere la sua richiesta, facendo riferimento a specifiche valutazioni del merito creditizio ed alle più generali politiche di affidamento interne all'istituto di credito. In particolare, la Banca evidenziava l'iscrizione del nominativo del ricorrente nei registri Carter, segmento di CAI – Centrale d'Allarme Interbancaria. La Banca, inoltre, ha riferito che



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'accesso al conto corrente viene comunque assicurato dai servizi di internet banking e phone banking offerti dalla stessa.

In relazione al mancato rilascio della carta bancomat la Banca ha affermato che, nel modulo di richiesta del conto corrente, si rinviene la seguente dicitura: "l'apertura del conto corrente e l'attivazione dei servizi richiesti sono sottoposti a valutazione insindacabile da parte della banca". Inoltre, la banca si è dichiarata disponibile alla chiusura del conto, senza alcun addebito, ed al rimborso dell'imposta di bollo (€ 8,55), nonché del contributo di € 20,00 pagato dal ricorrente per la presentazione del ricorso all'A.B.F.

Il cliente, in data 26/02/2010, ha replicato alle controdeduzioni, sottolineando come la dichiarazione, per come è strutturata, sembrasse presupporre in ogni caso il rilascio della carta bancomat.

Ha, infine, rifiutato la proposta della Banca.

DIRITTO

Come si evince anche dal sito ufficiale della Banca d'Italia, la carta bancomat è uno strumento regolarmente connesso al conto corrente. Ciò non toglie che la banca si riserva la determinazione di emetterla "considerato il rischio che non vi siano fondi sufficienti sul conto del titolare al momento dell'addebito delle operazioni effettuate". Si consideri, infatti, che il sistema non consente il controllo in tempo reale del saldo del conto di attingimento, onde un prelievo che superi i limiti di disponibilità in conto non rimane inibito. Di conseguenza, la banca emittente è comunque obbligata a riconoscere alla banca erogatrice l'importo del prelievo effettuato.

Tanto considerato in ordine all'immanente rischio sopra evidenziato, il rifiuto opponibile da parte della Banca appare, in linea di principio, ammissibile poiché non si può impedire l'appropriata valutazione di merito creditizio del cliente che la banca opera nell'ambito della propria autonomia gestionale.

Peraltro, il rifiuto appare giustificato nel caso di specie, in cui rileva senz'altro l'iscrizione, sebbene asseritamente ignorata dal ricorrente e comunque dal



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

medesimo non contestata in alcun modo, del relativo nominativo nell'apposito registro della C.A.I.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI